

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2023, n. 1559

Approvazione schema di convenzione, ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni dell'8 luglio 2021 (Rep. Atti n. 100/CSR), concernente la regolamentazione delle convenzioni tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid -19, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. "*Qualificazione della rete trasfusionale e rapporti con il Centro Regionale Sangue*", e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferiscono quanto segue:

Visti:

- il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", e in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b);
- il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, recante "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue";
- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
- il Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008 n. 13;
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito in questa Conferenza il 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR);
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti 149/CSR);
- il Regolamento Regionale n. 14/2012 recante: "Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca)";
- il Regolamento Regionale n. 15/2013 recante: "Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle strutture di Medicina trasfusionale";
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente Indicazioni

in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni", sancito da questa Conferenza il 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 90_2021/CSR), recepito dalla Regione Puglia con deliberazione n.211 del 21/02/2022;

- il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2158/2016 avente ad oggetto: "Accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali. Istituzione";
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b) della legge n. 219/2005, concernente la revisione e l'aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR);
- l'Accordo 25 marzo 2021 (Rep. Atti 29/CSR) in materia di requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e del modello per le visite di verifica recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 15 febbraio 2022.
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

CONSIDERATO CHE:

- l'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR), al punto 11, ha previsto che *"In fase di prima applicazione, entro i 18 mesi a decorrere dall'approvazione, il presente accordo è sottoposto a verifica da parte delle Regioni e Province autonome, attraverso le SRC, con il coordinamento del CNS che al termine della verifica potrà proporre un aggiornamento dello stesso, con il conseguente adeguamento anche delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso"*;
- la necessità di procedere, entro 18 mesi dall'approvazione dell'Accordo 14 aprile 2016, alla verifica dell'applicazione dell'Accordo, ai fini del relativo aggiornamento e del conseguente aggiornamento delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso, il Centro nazionale sangue (CNS) ha provveduto a costituire un gruppo di lavoro, coordinato dallo stesso Centro nazionale, formato da rappresentanti dei responsabili delle Strutture regionali di coordinamento delle attività trasfusionali (SRC), da rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e del Ministero;

TENUTO CONTO del documento tecnico, presentato dal Centro nazionale sangue, in data 30 luglio 2020, prot. 1702, contenente le risultanze dell'attività svolta dal gruppo di lavoro in relazione all'aggiornamento delle quote di rimborso per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari e alla revisione dello schema di convenzione e dei relativi allegati tecnici;

RITENUTO necessario provvedere, coerentemente ai principi di programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionale e nel rispetto dell'autonomia regionale nella programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, all'aggiornamento e alla revisione dell' Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016, al fine di garantire uniformità sul territorio nazionale nella regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e Province autonome e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue nonché delle quote di rimborso associative.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2021, ha sancito l'Accordo (Rep. atti n. 100/CSR), concernente "la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR)".

ATTESO CHE:

a) il summenzionato Accordo dell'8 luglio 2021 (Rep. atti n. 100/CSR) sostituisce a tutti gli effetti l'Accordo Stato Regioni del 16 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR) ed ha previsto, tra l'altro, che entro sei mesi dalla definizione dello stesso, le Regioni e le Province autonome dovranno recepire il medesimo dandone attuazione in conformità ai principi e ai contenuti ivi previsti e nel rispetto della propria organizzazione territoriale, e provvedere, attraverso Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, alla stipula delle convenzioni con le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue, operanti nel territorio di competenza;

b) la Giunta Regionale con delibera n. 2240 del 29/12/2021 ha recepito il predetto accordo, il quale in particolare ha stabilito:

✓ al punto 2 che *"Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (...) possono essere le seguenti:*

a) *attività associativa - disciplinare A;*

b) *attività di Unità di Raccolta - disciplinare B;*

c) *attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali - disciplinare "C";*

✓ al punto 3 che *"Le attività associative, di cui alle lettere a) e b) del punto 2, che le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue garantiscono nel territorio di riferimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso il coordinamento da parte della SRC, sono rispettivamente definite nei disciplinari tecnici A e B dell'allegato 1 con il quale costituiscono parte integrante del presente Accordo, assieme al disciplinare C dedicato alle attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali.";*

✓ al punto 4 che *"Alla convenzione di cui al presente Accordo accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e che siano iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni.";*

✓ al punto 5 che *"La convenzione applica alle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori, di cui alle lettere a) e b) del punto 2 del presente accordo, come descritte nei rispettivi disciplinari tecnici A e B, le quote di rimborso uniformi su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 del presente accordo.";*

✓ al punto 6 che *"Le quote di rimborso delle attività, in coerenza con i contenuti della pianificazione annuale di autosufficienza concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative, fanno riferimento alle unità validate comunicate dal Servizio trasfusionale di riferimento. Le Regioni e Province Autonome possono effettuare una variazione interna della composizione del valore complessivo delle quote associative del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale. Le quote di rimborso previste non possono essere revisionate prima del trascorrere di 5 anni dall'adozione del presente accordo stesso.";*

✓ al punto 7 che *"Le attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, di cui alla lettera c) del punto 2 del presente accordo, previste nel disciplinare tecnico C, sono declinate in appositi progetti, comprendenti anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni e Province Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione.";*

✓ al punto 9 che *"Le convenzioni stipulate tra le Regioni e Province autonome e le Associazioni e*

Federazioni di donatori di sangue secondo l'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016, sono prorogate fino alla stipula delle nuove convenzioni previste dal suddetto Accordo dell'8 luglio 2021. Le nuove convenzioni stipulate ed eventualmente rinnovate rimangono vigenti fino all'adozione di un nuovo Accordo Stato-Regioni";

✓ al punto 10 che *"L'aggiornamento dei contenuti delle convenzioni stipulate e delle relative quote di rimborso potrà avvenire trascorsi 5 anni dall'adozione del presente Accordo. Al termine dei 5 anni il presente Accordo potrà essere sottoposto a verifica da parte delle Regioni e Province autonome, attraverso le SRC, con il coordinamento del CNS per l'eventuale successivo aggiornamento. L'attuazione del presente Accordo è monitorata attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;"*;

c) al punto 3 della succitata deliberazione di Giunta regionale n. 2240 del 29/12/2021 è stato stabilito che *"con successivo provvedimento di Giunta regionale sarà approvato il modello di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, predisposto dall'Organismo tecnico delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) "*.

Preso atto che nel corso delle riunioni dell'Organismo del Centro Regionale Sangue (SRC) è stato definito lo schema di convenzione, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, tra l'altro approvato all'unanimità da parte dei componenti.

Si propone l'approvazione del citato Schema di convenzione, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rimandando a:

- a) successiva sottoscrizione tra il Presidente della Giunta Regionale e le Associazioni e Federazioni di sangue;
- b) successivi adempimenti della competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con il Supporto del Centro Regionale Sangue (SRC).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE..

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di regolamentare i rapporti tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue mediante la stipula di apposita convenzione, coerente con i Disciplinari tecnici A (*"Attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue"*), B (*"Gestione dell'Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell'art 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219"*) ove previsto e C (*"Attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali"*) se effettuate, di cui allegato 1 dell'Accordo Stato - Regioni dell'8 luglio 2021 (Rep. Atti n.100/CSR);
2. di approvare lo schema della convenzione da sottoscrivere tra il legale rappresentante della Regione Puglia ed il Rappresentante legale dell'Associazione AVIS Regione Puglia, della Federazione FIDAS Regione Puglia, della Consociazione FRATRES Regione Puglia, dell'Associazione Jonica Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico, dell'Associazione Salentina Donatori Sangue e della FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue ed il Presidente Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana - ODV di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di rimandare a successiva sottoscrizione della Convenzione, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra il Presidente della Giunta regionale e le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue nonché a successivi adempimenti della competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con il supporto del Centro Regionale Sangue (SRC);
4. di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione del modello unico regionale di convenzione per la raccolta associativa, di cui ai Disciplinari Tecnici A, B e C, previo parere e proposta della SRC e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, secondo il "disciplinare B" dell'Accordo Stato - Regioni dell'8 luglio 2021 (Rep. Atti n.100/CSR), da sottoscrivere tra il Presidente regionale delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e i Direttori Generali delle ASL;
5. di rimandare a successivi accordi tra Regione, Associazioni e Federazioni donatori di sangue con il coordinamento della SRC, la definizione dei progetti riguardanti le attività aggiuntive, svolte dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, secondo il "disciplinare C" dell'Accordo Stato - Regioni dell'8 luglio 2021 (Rep. Atti n.100/CSR);
6. di stabilire che per i contributi da erogare alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue firmatarie della convenzione per le attività di cui ai disciplinari A, B (se previsto) e C (se effettuate), si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CRS dell'8 luglio 2021;
7. di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" al Ministero della Salute – Tavolo di Verifica LEA;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente:

La Responsabile della P.O.: **Antonella VURRO**

La Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR": **Antonella CAROLI**

Il Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta": **Mauro NICASTRO**

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: **Vito Montanaro**

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid
-19: **Rocco PALESE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di regolamentare i rapporti tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue mediante la stipula di apposita convenzione, coerente con i Disciplinari tecnici A (*"Attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue"*), B (*"Gestione dell'Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell'art 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219"*) ove previsto e C (*"Attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali"*) se effettuate, di cui allegato 1 dell'Accordo Stato - Regioni dell'8 luglio 2021 (Rep. Atti n.100/CSR);
2. di approvare lo schema della convenzione da sottoscrivere tra il legale rappresentante della Regione Puglia ed il Rappresentante legale dell'Associazione AVIS Regione Puglia, della Federazione FIDAS Regione Puglia, della Consociazione FRATRES Regione Puglia, dell'Associazione Jonica Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico, dell'Associazione Salentina Donatori Sangue e della FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue ed il Presidente Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana - ODV di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di rimandare a successiva sottoscrizione della Convenzione, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra il Presidente della Giunta regionale e le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue nonché a successivi adempimenti della competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con il supporto del Centro Regionale Sangue (SRC);
4. di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione del modello unico regionale di convenzione per la raccolta associativa, di cui ai Disciplinari Tecnici A, B e C, previo parere e proposta della SRC e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, secondo il "disciplinare B" dell'Accordo Stato - Regioni dell'8 luglio 2021 (Rep. Atti n.100/CSR), da sottoscrivere tra il Presidente regionale delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e i Direttori Generali delle ASL;
5. di rimandare a successivi accordi tra Regione, Associazioni e Federazioni donatori di sangue con il coordinamento della SRC, la definizione dei progetti riguardanti le attività aggiuntive, svolte dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, secondo il "disciplinare

C" dell'Accordo Stato - Regioni dell'8 luglio 2021 (Rep. Atti n.100/CSR);

6. di stabilire che per i contributi da erogare alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue firmatarie della convenzione per le attività di cui ai disciplinari A, B (se previsto) e C (se effettuate), si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CRS dell'8 luglio 2021;

7. di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" al Ministero della Salute – Tavolo di Verifica LEA;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

Codice CIFRA: SGO/DEL/2023/00121

ALLEGATO

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CRS dell'8 luglio 2021, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), legge 219/2005

TRA

La Regione Puglia nella persona del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, quale legale rappresentante

E

- l'Associazione AVIS Regione Puglia, nella persona del suo presidente dott Raffaele ROMEO, quale legale rappresentante;

- la Federazione FIDAS Regione Puglia, nella persona del suo presidente avv. Emanuele Gatto, in nome e per conto delle Associazioni: FIDAS Pugliese Donatori Sangue — OdV, FIDAS Associazione Leccese Donatori Volontari Sangue, FIDAS Taranto, Associazione Messapica Donatori Sangue — FIDAS e FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue;

- L'Associazione denominata "Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres delle Misericordie d'Italia ODV", C.F. 94019700486, con sede legale in Firenze, Via Benedetto Dei n. 74/76 e sede operativa della propria Articolazione Territoriale non autonoma denominata "Consiglio Regionale Fratres della Puglia", competente per l'ambito regionale, con sede operativa in Bari, Viale Lazio n. 5, iscritta per trasmigrazione senza provvedimento al runs rep. 98413 del 07-11-22 a seguito della precedente iscrizione al Registro Regionale Toscano del Volontariato con D.P.GR./D.D. del 26-10-94 con n° FI-207, rappresentata dal Presidente del Consiglio Regionale Fratres della Puglia, dott. Roberto Nacci su delega del legale rappresentante, prof. Vincenzo Manzo

- l'Associazione Jonica Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico, nella persona del suo presidente sig.____

- l'Associazione Salentina Donatori Sangue, nella persona del suo presidente dott. Antonio Negro;

- Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV, nella persona del Presidente Nazionale Rosario Valastro

VISTA la legge 21 ottobre 2005 n. 219, recante: "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b);

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", ed in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2007, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di

raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR);

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2017, n. 9, emanato in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTA la legge 11 agosto 1991 n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato" e il titolo XII - disposizioni transitorie e finali del menzionato decreto legislativo n. 117 del 2017;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ed in particolare l'articolo 1, comma 125;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2014 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi trasfusionali;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Oggetto della convenzione sono esclusivamente le attività svolte dalle Associazioni e dalle Federazioni di donatori di sangue, declinate nei rispettivi allegati alla presente, di seguito riportate:
 - a) attività associativa – disciplinare A (da sottoscrivere per tutte le associazioni e federazioni);
 - b) attività autorizzata e accreditata di Unità di Raccolta (UdR/A.O.) – disciplinare B (ove previsto dal modello organizzativo regionale, oltre all'Allegato A);
 - c) attività a supporto esclusivo delle attività trasfusionali – disciplinare C (se effettuate).
2. Le Unità di Raccolta (UdR) sono le strutture utilizzate dalle Associazioni e Federazioni donatori di sangue per lo svolgimento della raccolta associativa di sangue ed emocomponenti, di cui al disciplinare B. Si intendono Articolazioni Organizzative (A.O.) le strutture utilizzate per la raccolta "pubblica" di sangue ed emocomponenti, ovvero effettuate dai Servizi trasfusionali della Rete trasfusionale pugliese, di cui al disciplinare A, che garantiscono i requisiti strutturali (di competenza delle Associazioni e Federazioni titolari delle A.O.), organizzativi e tecnologici (questi due requisiti di competenza dei S.T. di riferimento).

3. La convenzione, con il coordinamento della Struttura Regionale di coordinamento delle attività trasfusionali (SRC) in base a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011, assicura e definisce le modalità di partecipazione delle Associazioni e delle Federazioni di donatori di sangue:

- a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 219/2005 che prevede espressamente "Le associazioni/federazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori";
- b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organi collegiali previsti;
- c) al Comitato per il buon uso del sangue;
- d) all'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CRS dell'8 luglio 2021 e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.

4. Alla convenzione accedono le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e che siano iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per accedere alla sottoscrizione della convenzione regionale da parte delle nuove Associazioni è necessario che l'Associazione che ne faccia richiesta abbia effettuato un numero di donazioni complessivo pari o superiore a 2.000 nei due anni precedenti. La presente convenzione potrà essere sottoscritta dalle Associazioni che avevano già sottoscritto la convenzione con la Regione Puglia, ai sensi dell'Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR), purché iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o in fase di trasmigrazione.

5. Con la presente Convenzione alle Associazioni e alle Federazioni di donatori di sangue viene garantita la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali (Piano sangue e plasma regionale – Programma annuale regionale per l'autosufficienza, altri strumenti di programmazione regionale e locale che possono riguardare le attività trasfusionali), nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti.

6. Per le attività di cui ai disciplinari A e B (se previsto) si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CRS dell'8 luglio 2021.

7. La convenzione può avere ad oggetto attività aggiuntive, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema trasfusionale e con la finalità di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale, come definite nel Disciplinare tecnico C. Tali attività sono declinate in appositi progetti che riguardano i seguenti ambiti: l'aggregazione dei punti di raccolta delle UdR/A.O., in un'ottica di rete; il miglioramento dell'efficienza sia per la gestione del donatore sia per l'attività di raccolta, in particolare di plasma, sia per la fidelizzazione dei donatori, anche ai fini del ricambio generazionale, programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata. A tal proposito si rimanda ad eventuali accordi tra la Regione e le Associazioni e Federazioni donatori di sangue.

8. I progetti di cui al comma 7 possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza nazionale e regionale. Le sperimentazioni gestionali possono essere attuate con l'obiettivo di migliorare le performance del sistema trasfusionale, attraverso l'introduzione di modelli organizzativi e gestionali innovativi, che garantiscano una maggiore flessibilità, adattabilità e sostenibilità, anche delle attività associative e di raccolta nell'ambito dei diversi contesti

regionali e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale). Le sperimentazioni gestionali possono riguardare anche il miglioramento delle performance ai fini del conferimento del plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD). In tale ambito è previsto il coinvolgimento delle articolazioni organizzative per la raccolta del plasma, per cui saranno definiti i criteri in base ai quali individuare tali articolazioni.

ARTICOLO 2

(Contenuti e durata della convenzione)

1. La Regione Puglia, con il coinvolgimento della SRC, e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, per le rispettive competenze, con la presente convenzione si impegnano a:
 - a) garantire e documentare che i Servizi Trasfusionali (ST) e le Udr/A.O. operanti sul rispettivo territorio e sotto la responsabilità tecnica dei ST di riferimento siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 219/2005 (da allegare in copia alla presente convenzione, di cui costituiscono parti integranti) e ai sensi dell'Accordo CSR 25 marzo 2021 e ss.mm.ii. (Rep. Atti n.29/CSR) recepito dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n.158 del 15 febbraio 2022;
 - b) condividere e predisporre la programmazione annuale per l'autosufficienza affinché la gestione associativa dei donatori nonché la gestione dell'attività sanitaria di raccolta del sangue e degli emocomponenti delle Udr/A.O. siano rispondenti, per gli aspetti quantitativi e qualitativi, alle necessità trasfusionali regionali e nazionali;
 - c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti mediante l'informazione dei cittadini sui valori solidaristici della donazione, sulla modalità di raccolta e sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;
 - d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la fidelizzazione del donatore;
 - e) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
 - f) sostenere e incentivare il miglioramento della attività di gestione associativa;
 - g) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, attraverso l'utilizzo, per le attività di competenza, del sistema informativo trasfusionale regionale o del ST di riferimento, oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la SRC;
 - h) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
 - i) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione per la qualità nelle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
 - j) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;

- k) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste della normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nelle attività sanitarie di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;
 - l) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
 - m) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori, secondo la normativa vigente;
 - n) garantire l'emovigilanza dei donatori;
 - o) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
 - p) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
 - q) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
 - r) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
 - s) definire le modalità di interazione con il ST di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile, con il consenso delle parti, fatta salva l'adozione di altro Schema-tipo recato da un nuovo Accordo Stato Regioni.
3. Sei mesi prima del termine di validità della presente convenzione, la convenzione si intende tacitamente rinnovata salvo interventi normativi in materia ovvero richieste rappresentate dalle parti

ARTICOLO 3

(Materiali, attrezzature, tecnologie, locali e procedure)

1. Le procedure per l'attività, il materiale per la donazione e quello di consumo sono forniti dal ST di riferimento e comprendono: materiale per disinfezione, cerotti, dispositivi pungidito, cuvette per emoglobinometro, sacche per la raccolta del sangue e degli emocomponenti, provette, guanti, garze, cotone idrofilo e quant'altro necessario per la corretta attuazione della raccolta. La quantità è commisurata all'attività programmata.
2. La dotazione di farmaci e dispositivi per la gestione degli eventi avversi, secondo le procedure concordate è garantita ed è fornita dal ST di riferimento. La quantità e tipologia è commisurata all'attività programmata.
3. Le attrezzature e le tecnologie fornite dal ST di riferimento comprendono: bilance, emoglobinometri, saldatori e separatori cellulari per l'aferesi.
4. La Regione o l'Azienda sanitaria della ST di riferimento mettono a disposizione il sistema per la gestione informatizzata di cui alla lett. g) dell'art.2.
5. I termini e le condizioni di utilizzo e fornitura dei materiali, delle attrezzature e tecnologie di cui ai precedenti commi, sono regolati da appositi accordi/contratti da allegare alla convenzione.
6. L'utilizzo di ulteriori materiali, attrezzature, tecnologie e locali della Regione/Aziende sanitarie/Enti da parte dell'Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività di cui ai disciplinari A

e B, anche in comodato d'uso, pur anche gratuito, è disciplinato in appositi accordi e contratti sottoscritti separatamente dalla presente convenzione.

ARTICOLO 4
(Gestione dei rifiuti)

1. Il confezionamento del materiale a rischio infettivo e il suo trasporto presso il ST di riferimento nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore è a carico dell'UdR/A.O.. L'Azienda Sanitaria ove ha sede il ST ne garantisce lo smaltimento. L'Azienda Sanitaria e l'UdR/A.O. concordano le modalità operative relative al trattamento, alla conservazione temporanea e allo smaltimento del medesimo. L'Azienda Sanitaria e l'UdR/A.O. definiscono, inoltre, le procedure atte a garantire la protezione individuale del personale impegnato nell'attività di raccolta, in conformità alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 5
(Trasporti)

1. Il primo trasporto quotidiano delle unità prelevate, indipendentemente dal tipo di procedura utilizzata, dai punti di raccolta associativi al ST di riferimento o ad altra Struttura trasfusionale prevista dal modello organizzativo regionale, è a carico dell'UdR se trattasi di raccolta associativa; a carico della ASL/Azienda Ospedaliera se trattasi di raccolta pubblica presso l'A.O.

2. I costi relativi ai trasporti successivi al primo, che si rendessero necessari sulla base del modello organizzativo della Rete regionale trasfusionale, sono a carico della Regione, per il tramite delle Aziende Sanitarie, che sottoscrive la convenzione, salvo diversi accordi tra le parti.

ARTICOLO 6
(Coperture assicurative)

1. Le Associazioni e Federazioni titolari di UdR/A.O. garantiscono ai propri volontari associati, per l'attività svolta dagli stessi, la copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi.

2. La Regione che sottoscrive la convenzione, per il tramite delle Aziende Sanitarie, garantisce la copertura assicurativa per infortunio dei donatori o con stipula della polizza o con rimborso all'Associazione. In particolare la Regione Puglia, attraverso le Aziende Sanitarie Locali stipula, entro 90 giorni dall'approvazione della presente convenzione, idonee polizze assicurative che decorreranno dalla scadenza di quelle riferite alla precedente convenzione per assicurare la continuità di copertura al donatore. Copia delle polizze assicurative dovranno essere obbligatoriamente trasmesse alla Struttura Regionale di Coordinamento ed alle Associazioni e Federazioni firmatarie.

3. La copertura assicurativa di cui al comma 2, compresa la fattispecie in itinere, per le attività svolte presso il ST e relative articolazioni organizzative e relativi punti di raccolta, deve includere i rischi correlati almeno alle seguenti fasi: idoneità alla donazione (visita e approfondimenti), donazione e controlli periodici, un massimale non inferiore a 350.000,00 euro per morte ed invalidità e non deve prevedere franchigie.

ARTICOLO 7
(Rapporti economici)

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di donatori, oggetto della presente convenzione, la Regione garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso relative alla

gestione associativa (disciplinare A) e alla gestione delle unità di raccolta (disciplinare B se effettuata) secondo quanto definito dall'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CRS dell'8 luglio 2021.

2. Le quote di rimborso delle attività di raccolta, di cui al comma 1 del presente articolo, in coerenza con i contenuti della pianificazione annuale di autosufficienza concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative fanno riferimento alle donazioni completate comunicate dal ST di riferimento.

3. Le funzioni a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, di cui al disciplinare tecnico C dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CRS dell'8 luglio 2021 e allegato alla presente convenzione, sono declinate in appositi progetti, comprendenti anche l'avvio di sperimentazioni gestionali, per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con il coordinamento del Centro Regionale Sangue in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e la Regione. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione. La rendicontazione deve essere inviata al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale regionale e alla SRC.

4. Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione/Federazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte (associative e di raccolta qualora effettuate), sulla base dello specifico di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione delle risorse impegnate, con riferimento alle voci riportate nei disciplinari A e B. La rendicontazione deve essere inviata al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale regionale e alla SRC. Resta fermo il rispetto dell'obbligo posto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124

5. Per ottenere il riconoscimento delle quote di rimborso di cui al comma 2 del presente articolo, per le unità di sangue ed emocomponenti raccolte dai Servizi Trasfusionali di proprietà della Aziende Sanitarie del S.S.R., le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue devono presentare apposita domanda al competente Servizio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale Regionale entro il 28 febbraio di ogni anno. La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione redatta dai responsabili dei ST che certifichi la tipologia delle donazioni per associazione afferente al ST ed elenco dettagliato dei donatori. La Regione provvederà all'erogazione dei contributi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda corredata dell'idonea documentazione, incluso l'ultimo bilancio consuntivo approvato. Resta fermo il rispetto dell'obbligo posto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

6. Per ottenere il riconoscimento delle quote di rimborso di cui al comma 2, per le unità di sangue ed emocomponenti raccolte dai Servizi Trasfusionali delle strutture private accreditate, le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue devono presentare apposita domanda al Legale rappresentante delle citate strutture.

7. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori oggetto della presente convenzione sono prestazioni di servizi e sono altresì da considerare di natura non commerciale anche ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi della normativa vigente.

8. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono pagati entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i. Gli importi riferiti a tali rimborsi che, per cause straordinarie, non risultano erogabili nei termini indicati dalla presente convenzione sono comunque iscritti tra i crediti quali crediti privilegiati e, pertanto, godono di causa di prelazione, così come disciplinata dalle norme codicistiche.

9. É ammessa la variazione del valore complessivo delle quote associative del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale.

10. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori vengono riconosciuti quali crediti privilegiati e, pertanto, godono di causa di prelazione, così come disciplinata dalle norme codicistiche

ARTICOLO 8

(Accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso, anche in via digitale, ai documenti amministrativi dell'Azienda Sanitaria ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 9

(Esenzioni)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 10

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

ARTICOLO 11

(Norma finale)

1. La Regione trasmette il presente atto convenzionale alle Aziende Sanitarie, alle Aziende ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici nonché agli IRCCS pubblici e privati del territorio regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ALLEGATI:

- Disciplinari A, B e C e relativi allegati

Documento di programmazione regionale dell'autosufficienza da adeguare annualmente. Si rimanda ai provvedimenti di Giunta regionale di approvazione del piano autosufficienza sangue.

Polizze assicurative o atti equivalenti, dovranno essere fornite dalle Aziende ed Enti del SSR.

Il Presidente della Giunta della Regione Puglia

(dott. Michele Emiliano)

Il Presidente dell'Associazione AVIS Regione Puglia

(dott. Raffaele ROMEO)

**Il Presidente della Federazione FIDAS Regione Puglia,
in nome e per conto delle Associazioni: FIDAS Pugliese Donatori Sangue — OdV, FIDAS Associazione
Leccese Donatori Volontari Sangue, FIDAS Taranto, Associazione Messapica Donatori Sangue — FIDAS e
FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue**

(avv. Emanuele GATTO)

Il Presidente del Consiglio Regionale Fratres della Puglia

(dott. Roberto NACCI)

Il Presidente dell'Associazione Jonica Donatori Sangue

per il Bambino Microcitemico

()

Il Presidente dell'Associazione Salentina Donatori Sangue

(dott. Antonio Negro)

Associazione della Croce Rossa Italiana

Rosario Valastro

Bari, li _____

QUOTE DI RIMBORSO *
PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI
DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE

Attività	Euro
Rimborsi per l'attività di gestione del donatore	
Donazione di sangue completata	22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponent completata	24,00
Rimborsi per l'attività di raccolta	
Raccolta di sangue validata	43,00
Raccolta in aferesi di plasma e muticomponente validata	55,00
Rimborsi per l'attività associativa	
Raccolta di sangue validata	65,00
Raccolta in aferesi di plasma o muticomponente validata	79,00

*E' possibile una variazione interna del valore delle quote fino ad un massimo del 5% in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale.

DISCIPLINARE A**“Attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue”****DISCIPLINARE TECNICO****1. Oggetto**

Il presente disciplinare tecnico regola la gestione dell'attività associativa, garantita dall'Associazioni/Federazione sottoscrittenti la presente convenzione, (di seguito Associazione/Federazione) a supporto dei Servizi Trasfusionali facenti parte del Sistema Sanitario Regionale.

2. Partecipazione alla programmazione

L'Associazione/Federazione, in accordo con la SRC, partecipa alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali, nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 4 della presente Convenzione e della normativa vigente. Si impegna ad operare secondo programmi concordati con i Servizi Trasfusionali (ST) di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale. Il documento di programmazione annuale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), costituisce parte integrante del presente atto.

3. Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione, con il coordinamento della SRC, e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Le attività di promozione sono attuate attraverso:

- lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
- il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori, in particolare di quelli giovani;
- lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
- la tutela dei donatori e dei riceventi e la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale, con particolare riguardo al mondo della scuola e dell'università;
- il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale
- il miglioramento continuo della qualità attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

Le Associazioni e Federazioni si impegnano a mettere in atto iniziative di informazione e promozione della donazione onde realizzare gli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dal Programma annuale per l'autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati, attivano o partecipano ai programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, anche sostenendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie, d'intesa con il Centro Regionale Sangue.

4. La chiamata associativa e programmazione

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con i ST di riferimento.

L'Associazione

- attua una efficace gestione dell'attività di chiamata individuale con appuntamento, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori, in funzione anche di particolari periodi critici dell'anno.
- definisce, realizza e verifica modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione e la realizzazione del servizio di chiamata programmata.
- si avvale del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure di altro sistema integrato con i precedenti mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la SRC.

L'Associazione/Federazione può assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, qualora delegata dal ST, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'Associazione/Federazione si impegna inoltre a collaborare con li ST nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi alle direttive del ST di riferimento e della SRC.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, fornisce all'Associazione/Federazione dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

5. Promozione della salute e tutela del donatore

Le Associazioni e Federazioni svolgono funzioni di promozione della salute e di tutela del donatore intese a garantire la donazione volontaria e non remunerata del sangue e dei suoi componenti.

Le Associazioni e Federazioni garantiscono in accordo con la Regione, anche attraverso i ST del SSR, con il coinvolgimento del Centro Regionale Sangue:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- c) azioni mirate al buon uso del sangue, attraverso la partecipazione agli appositi Comitati previsti dalla norma;
- d) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

6. 6. Trattamento dei dati personali

Le Associazioni e Federazioni garantiscono il trattamento dei dati personali dei donatori conformemente alla normativa vigente in materia.

7. Flussi informativi ed elenchi dei donatori iscritti

Le Associazioni e Federazioni, ai fini della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività di donazione, utilizzano i dati del sistema gestionale informatico, fornito dalla Regione cui afferisce il ST di riferimento o integrato con esso. Tale integrazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da entrambe le parti, secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

Sulla base normativa vigente, le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ricevono, in modo informatizzato, dal ST di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti con cadenza mensile.

Le Associazioni e Federazioni garantiscono al ST collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.

8. Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, in base alla presente convenzione, la Regione garantisce le quote di rimborso, come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n.100/CSR dell'8 luglio 2021 (vedi art.7 della convenzione regionale).

DISCIPLINARE B

“Gestione dell’Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219”

DISCIPLINARE TECNICO**1. Oggetto**

Il presente disciplinare tecnico si attua sulla base del modello organizzativo della Regione in presenza della Raccolta Associativa. Tale disciplinare regola la gestione da parte dell’Associazione/Federazione (di seguito Associazione/Federazione) - ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219 - dell’Unità di Raccolta (UdR) e relative articolazioni organizzative collegate fisse o mobili (se previste), come da decreto/i di autorizzazione/accreditamento n. del, elencate in apposito documento allegato al presente atto.

La gestione è svolta a supporto dell’attività trasfusionale e sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale (ST) di riferimento..... dell’Azienda Sanitaria.....

L’ UdR Associativa si rapporta con il ST di riferimento indicando modalità, territorialità e programma di raccolta in conformità a quanto previsto dalla programmazione regionale e concordata con il Responsabile del ST stesso e il Direttore della SRC.

In coerenza con il documento di programmazione annuale per l’autosufficienza regionale, l’UdR assicura che l’attività sanitaria di raccolta del sangue e degli emocomponenti è svolta secondo le indicazioni qualitative, quantitative e organizzative (calendario raccolta, orari, luoghi inclusi quelli in cui l’eventuale autoemoteca svolge l’attività, tipologia degli emocomponenti raccolti) concordate con il ST di riferimento e riportate in un apposito documento, garantendo i requisiti vigenti in materia trasfusionale.

Il documento di programmazione regionale e il documento delle attività dell’UdR sono allegati al presente atto.

Eventuali modifiche alla programmazione qualitativa, quantitativa e/o organizzativa della raccolta da parte dell’UdR devono essere condivise in forma scritta con il ST di riferimento, previo coinvolgimento del Centro Regionale Sangue.

2. Persona responsabile dell’UdR (articolo 6, D. Lgs n. 261/2007)

L’atto di designazione della persona responsabile dell’UdR, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, è allegato alla convenzione. Qualsiasi variazione deve essere comunicata tempestivamente al ST di riferimento e al Centro Regionale Sangue.

3. La gestione dell’UdR

L’UdR svolge le attività di propria competenza attraverso una sede principale, ovvero attraverso articolazioni organizzative territoriali (se previste) dotate ognuna di autorizzazione e accreditamento regionale, come da elenco in allegato, e provvede alla gestione dell’attività sanitaria di raccolta con personale dedicato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e con attrezzature e locali propri o messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della convenzione.

La titolarità delle autorizzazioni e dell’accreditamento, nonché gli adempimenti per il relativo mantenimento, delle UdR e delle relative articolazioni organizzative è in capo all’Associazione/Federazione.

L'UdR può utilizzare inoltre la/le autoemoteca/autoemoteche autorizzata/e accreditata/e esclusivamente presso i luoghi risultanti dall'allegato documento, fatta salva la possibilità di effettuare attività sanitaria di raccolta di sangue o di emocomponenti, in accordo con il ST di riferimento, in luoghi e orari diversi definiti con lo stesso e comunicati alla SRC, nell'ambito di competenza del ST di riferimento e della regolamentazione regionale.

L'UdR, con la collaborazione dei responsabili associativi dei territori interessati, in relazione alle attività accreditate, provvede alla raccolta e al trasferimento al ST di (sangue, plasma, ecc. descrivere) secondo piani definiti e tempistiche concordate con il ST di riferimento e in base al documento di programmazione regionale, salvo diverse disposizioni impartite su indicazione della SRC.

Il ST di riferimento, da parte sua, si impegna ad accettare gli emocomponenti raccolti dall'UdR, secondo la programmazione concordata annualmente.

L'UdR, per la gestione dell'attività di raccolta, utilizza i materiali forniti dall'Azienda Sanitaria del ST di riferimento, secondo quanto previsto dalla convenzione e con modalità concordate. Il ST, tramite la propria Azienda Sanitaria di riferimento e sulla base delle proprie modalità gestionali, garantisce il puntuale rifornimento dei materiali all'UdR, che si impegna al corretto utilizzo, conservazione e controllo di quanto fornito. Ai fini della tracciabilità dei materiali l'Azienda Sanitaria individua uno specifico centro di costo.

Il ST e l'UdR, con il coordinamento della SRC, concordano, per lo svolgimento dell'attività di raccolta, l'utilizzo del sistema gestionale informatico, nonché la fornitura e l'utilizzo di attrezzature previste dalla convenzione. Eventuali ulteriori attrezzature e tecnologie devono essere dettagliatamente definite nelle convenzioni attuative aziendali.

L'Associazione/Federazione, nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, garantisce che:

- la raccolta venga effettuata nelle sedi autorizzate e accreditate di cui al presente atto, esclusivamente da personale qualificato, autorizzato e regolarmente formato;
- il personale preposto, prima di avviare l'attività di raccolta, accerti che i locali dedicati siano igienicamente idonei e che l'attrezzatura sia funzionante e correttamente predisposta;
- lo svolgimento delle attività di selezione del donatore e raccolta del sangue e degli emocomponenti avvenga in conformità alla normativa vigente;
- i materiali e le attrezzature utilizzati per la raccolta vengano impiegati e conservati correttamente;
- le unità di sangue ed emocomponenti raccolti e i relativi campioni d'analisi vengano conservati, confezionati correttamente e inviati alla struttura individuata dalla programmazione regionale, con riferimento all'organizzazione della rete trasfusionale.

In caso di necessità particolari e straordinarie, le parti possono convenire sull'attivazione di ulteriori raccolte in sedi dotate di specifica autorizzazione e accreditamento, sedi definite in base ad una regolamentazione regionale.

Al fine di ottimizzare le risorse destinate alla raccolta di sangue e di emocomponenti e alla loro successiva lavorazione, le parti convengono di monitorare la programmazione, impegnandosi a favorire, attraverso i possibili recuperi di efficienza, il miglioramento della qualità e della produttività complessiva, senza penalizzare il donatore e la volontarietà del dono.

4. Formazione e sistema di gestione per la qualità

L'Azienda Sanitaria/Ente e l'Associazione/Federazione, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

L'UdR si impegna, sulla base degli standard organizzativi e operativi definiti dal ST di riferimento:

- alla formazione obbligatoria del personale addetto alla raccolta, attraverso la partecipazione ai corsi istituiti dalla Regione/Provincia autonoma o dalla SRC, ai sensi della normativa vigente;
- alla valutazione periodica del mantenimento delle competenze necessarie per il personale che svolge attività che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue e degli emocomponenti, alla identificazione dei bisogni formativi e alla pianificazione della formazione;
- alla formale attestazione del possesso della qualifica e delle competenze richieste per ogni operatore.

La persona responsabile dell'UdR, nel rispetto della normativa vigente:

- istituisce e mantiene un sistema documentato di gestione per la qualità, progettato sulla base degli standard organizzativi e operativi definiti dal ST;
- si avvale di una funzione di garanzia della qualità, interna o associata;
- definisce gli indirizzi, gli obiettivi generali e le politiche da perseguire in relazione alla qualità dei prodotti e delle prestazioni, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi delineati dal ST di riferimento e con i piani strategici di programmazione regionale e nazionale;
- definisce la struttura organizzativa dell'UdR, le responsabilità ed i livelli di autorità assegnati alle figure chiave, nonché le loro relazioni gerarchiche e funzionali.

Nell'ambito del sistema di gestione per la qualità, coerente con gli obblighi del decreto legislativo 19/2018 (GPGs):

- ove previsto dalla normativa vigente, o laddove le attività di analisi e valutazione dei rischi svolte dall'UdR o dal ST lo evidenzino come necessario, i processi che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue e degli emocomponenti sono convalidati e sono monitorati e verificati periodicamente al fine di accertare il mantenimento del loro stato di convalida;
- i software dei sistemi gestionali informatizzati impiegati, adottati previa verifica di compatibilità con il software adottato dal ST di riferimento, sono convalidati e sottoposti a controlli regolari di affidabilità e ad interventi di manutenzione periodica al fine di garantire il mantenimento dei requisiti e delle prestazioni previsti;
- i locali / le aree, le apparecchiature e gli impianti che influiscono sulla sicurezza e qualità dei prodotti e sulla sicurezza dei donatori, degli operatori e dell'ambiente, nonché le autoemoteche e le infrastrutture informatiche, sono qualificati per l'uso specifico e verificati periodicamente al fine di accertare il mantenimento del loro stato di qualificazione;
- i materiali e apparecchiature sono acquisiti da fornitori qualificati, in riferimento agli accordi stipulati con il ST e agli indirizzi tecnici da questo forniti, e vengono gestiti in modo controllato;
- il sistema informativo garantisce la raccolta e la trasmissione al ST dei dati e delle informazioni previsti dalla normativa vigente, nonché di ogni altra informazione inerente alle attività svolte richiesta dal ST stesso;

- sono garantiti la gestione di non conformità, incidenti, reazioni indesiderate e near miss rilevati dall'UdR o segnalati dal ST, l'effettuazione di audit interni della qualità, la revisione periodica del sistema di gestione per la qualità e l'avvio delle azioni correttive/preventive necessarie.

5. Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza e il trattamento dei dati personali dei donatori conformemente alla normativa vigente in materia.

6. Utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali

L'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda Sanitaria da parte dell'Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.

L'eventuale comodato delle attrezzature, delle tecnologie e dei beni di proprietà dell'Azienda Sanitaria che la stessa mette eventualmente a disposizione in comodato per le attività della UdR, anche a titolo gratuito, è disciplinato in specifico allegato.

7. Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, in base alla presente convenzione, la Regione garantisce le quote di rimborso, come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n.100/CSR dell'8 luglio 2021 (vedi art.7 della convenzione regionale).

Allegati al disciplinare

1. Documento di programmazione delle attività trasfusionali annuale (vedi disciplinare A) a livello regionale.
2. Documento sulle attività svolte dalla UdR (calendario raccolta, orari, luoghi ove l'autoemoteca svolge l'attività, tipologia degli emocomponenti raccolti).
3. Elenco delle articolazioni organizzative (fisse e mobili) autorizzate e accreditate ove l'UdR svolge attività di raccolta.
4. Atto di nomina della persona responsabile dell'UdR corredato del curriculum vitae.
5. Elenco delle attrezzature, delle tecnologie e dei beni messi a disposizione dal ST all'Associazione/Federazione e relativo eventuale atto di comodato.
6. Eventuale elenco dei locali messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria/Ente all'Associazione/Federazione.
7. Elenco e qualifica del personale addetto all'attività di raccolta.
8. Attestazione di idoneità e mantenimento delle competenze del personale impegnato nell'attività di raccolta.
9. Polizze assicurative o atti equivalenti.

DISCIPLINARE C

“Attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali”

DISCIPLINARE TECNICO**1. Oggetto**

Il presente disciplinare tecnico regola l'attività dell'Associazione/Federazione....., (di seguito Associazione/Federazione), nell'ambito del progetto “.....”, a supporto esclusivo dell'attività trasfusionale effettuata nel territorio (specificare aziendale, sovraziendale, regionale, sovraregionale) di, e di cui all'allegato “x” al presente disciplinare.

2. Ambito di applicazione

Il progetto, i cui contenuti non siano già compresi nei disciplinari A e B, riguarda i seguenti ambiti:

- aggregazione dei punti di raccolta delle UdR premiando, in particolare, la costituzione di modelli di collaborazione inter-associativa, anche in termini economico-finanziari;
- miglioramento dell'efficienza sia della gestione del donatore (es. modalità organizzativa di chiamata) sia dell'attività di raccolta, in particolare quella di plasma;
- attività associativa volta a favorire la fidelizzazione e il ricambio generazionale dei donatori al fine di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale.
- programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.

Le scelte progettuali e i criteri sono stabilite a livello regionale, attuabile a livello sovraziendale o aziendale, in accordo con la Regione, con il coinvolgimento della SRC e del/i servizio/i trasfusionale/i, per l'applicazione dello stesso.

Il progetto deve essere conforme alla normativa vigente in materia di attività sanitaria e trasfusionale, nonché coerente con il documento di programmazione dell'autosufficienza nazionale e regionale.

I progetti possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza regionale, come previsto all'art. 1, comma 8 della presente Convenzione Regionale, in attuazione dell'art. 1, comma 7, dell'Accordo Stato Regioni 8 luglio 2021 (rep. Atti 100/CSR).

3. Descrizione del progetto

Il progetto, da allegare al presente disciplinare, è descritto e articolato in specifico documento redatto secondo il seguente schema:

1. ambito progettuale (tra quelli sopra indicati);
2. titolo e oggetto (descrizione sintetica, con indicazione dello scopo del progetto e sue ricadute essenziali);
3. ambito territoriale di svolgimento del progetto;

4. responsabile del progetto;
 5. strutture coinvolte (istituzionali e associative);
 6. obiettivi specifici nell'ambito di quelli generali sopra indicati;
 7. durata del progetto;
 8. modalità attuative, tempi e luoghi dell'attività oggetto del progetto in un piano di attività;
 9. declinazione delle responsabilità nelle diverse fasi;
 10. risorse impiegate, indicando tipologia, quantità e valore economico;
 11. eventuali vincoli progettuali;
 12. indicatori per valutare il raggiungimento degli obiettivi;
 13. monitoraggio degli indicatori e delle attività realizzate nel corso del progetto;
 14. regolazione del rapporto economico tra le parti per il raggiungimento di ciascun obiettivo del progetto.
 15. valutazione d'impatto.
4. Rendicontazione del progetto

Al termine del progetto è previsto un report conclusivo con relativa rendicontazione. La rendicontazione deve essere inviata all'azienda a cui afferisce il ST di riferimento e alla SRC.

Il Dirigente della Sezione

Strategie e Governo dell'Offerta

(Mauro Nicastro)



Mauro Nicastro
10.11.2023
10:15:54
GMT+01:00